

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria

**Modifica del 19 marzo 2009**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 febbraio 2002, del 4 novembre 2004, del 13 marzo 2006, del 24 maggio 2007 e del 23 luglio 2008<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Allegato, cifra 2: Salari, art. 1.1, 1.2A e 1.2B*  
(Dall'allegato al contratto collettivo, cifra 1)

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

19 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> FF 2002 1520, 2004 889 5913, 2006 2803, 2007 3897, 2008 6005

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

